



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 14/12/2015
Aggiornato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 29/07/2016

Sommario

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	<u>6</u>
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	<u>6</u>
Art. 2 – Funzioni degli Organi Comunali	<u>6</u>
Art. 3 – Compiti amministrativi di Polizia Mortuaria	<u>6</u>
Art. 4 – Compiti Tecnici di Polizia Mortuaria	<u>7</u>
Art. 5 – Coordinamento dei Servizi.....	<u>7</u>
Art. 6 – Responsabilità.....	<u>7</u>
Art. 7 – Esercizio dei diritti.....	<u>7</u>
Art. 8 – Atti a disposizione del Pubblico	<u>8</u>
Art. 9 – Servizi gratuiti e a pagamento	<u>8</u>
Titolo II – CIMITERI, SEPOLTURE E TRASPORTI FUNEBRI	<u>8</u>
Art. 10 – Cimiteri Comunali	<u>8</u>
Art. 11 – Articolazione dei cimiteri.....	<u>10</u>
Art. 12 – Caratteristiche delle fosse dei campi comuni	<u>10</u>
Art. 13 – Caratteristiche dei loggiati.....	<u>11</u>
Art. 14 – Reparti speciali.....	<u>11</u>
Art. 15 – Camera Mortuaria	<u>11</u>
Art. 16 – Depositi di osservazione.....	<u>12</u>
Art. 17 – Apertura al pubblico	<u>12</u>
Art. 18 – Norme di comportamento per il pubblico	<u>13</u>
Art. 19 – Manifestazioni	<u>14</u>
Art. 20 – Materiali ornamentali	<u>14</u>
Art. 21 – Manutenzione.....	<u>124</u>
Art. 22 – Materiale proveniente dagli scavi.....	<u>15</u>

Art. 23 – Obblighi e doveri del personale dei cimiteri	15
Art. 24 – Diritto di sepoltura nei cimiteri del Comune Montecatini Val di Cecina	15
Art. 25 – Sepolture fuori dai Cimiteri.....	16
Art. 26 – Funerali	16
Art. 27 – Spese per i funerali	17
Art. 28 – Orario dei trasporti funebri.....	17
Art. 29 – Norme generali per i trasporti	17
Art. 30 – Riti religiosi	18
Art. 31 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	18
Art. 32 – Trasporti all'estero o dall'estero	18
Art. 33 – Trasporti da e per altri Comuni	18
Art. 34 – Trasporti di ceneri e resti mortali.....	19
Art. 35 – Rimessa delle autofunebri	19
Art. 36 – Feretri	19
TITOLO III – INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	19
Art. 37 – Inumazione	19
Art. 38 – Esumazioni ordinarie	20
Art. 39 – Esumazioni straordinarie	21
Art. 40 – Tumulazioni	21
Art. 41 – Tumulazioni di feretri, cassette per resti mortali e urne cinerarie.....	21
Art. 42 – Estumulazioni.....	21
Art. 43 – Loculi-ossari e loculi-cinerari.....	22
Art. 44 – Ossario Comune.....	22
Art. 45 – Oggetti da recuperare.....	23
TITOLO IV - CREMAZIONE.....	23
Art. 46 – Cremazione di cadavere.....	23
Art. 47 – Cremazione di resti mortali ossei.....	24

Art. 48 – Cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi	24
Art. 49 – Urne Cinerarie – modalità di conservazione	25
Art. 50 – Affidamento delle ceneri	26
Art. 51 – Dispersione delle ceneri.....	26
Art. 52 – Senso Comunitario della morte	
TITOLO V – SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI	27
Art. 53 – Sepolture private	27
Art. 54 – Durata delle concessioni.....	27
Art. 55 – Modalità di concessione	27
Art. 56 – Sepolture nei loculi	28
Art. 57 – Loculi provvisori.....	28
Art. 58 – Sepolture in tombe a terra.....	29
Art. 59 – Uso delle sepolture private.....	29
Art. 60 – Esclusioni	30
Art. 61- Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo.....	30
Art. 62 – Concessioni speciali gratuite.....	310
Art. 63 – Subentri a sepolture private per famiglie e collettività	30
Art. 64 – Rinunce a concessioni di sepolture individuali (loculi, tombe a terra ecc.).....	30
Art. 65 – Rinunce a concessioni di aree per famiglie e collettività.....	31
Art. 66 – Cessazione della concessione	31
Art. 67 – Revoca	31
Art. 68 – Decadenza della concessione	331
Art. 69 – Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni	332
Art. 70 – Estinzione.....	332
TITOLO VI – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....	32
Art. 71 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero	32
Art. 72 – Autorizzazioni e permessi costruzione di sepolture private (sepolcri, cappelle, ecc.).....	33

Art. 73 – Responsabilità.....	343
Art. 74 – Recinzione aree e materiali di scavo.....	33
Art. 75 –Introduzione e deposito materiali.	34
Art. 76 – Vigilanza.....	34
Titolo VII – SANZIONI E CAUTELE.....	34
Art. 77 – Controllo.....	354
Art. 78 – Sanzioni.....	34
Art. 79 - Cautele	34
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE.....	34
Art. 80 - Disposizioni generali.....	34

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, di seguito denominato Regolamento, disciplina il servizio di polizia mortuaria del Comune di Montecatini Val di Cecina, nell'ambito delle norme fissate dalle leggi e dal Regolamento statale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, di seguito denominato D.P.R. 285/90, delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge 30 marzo 2001 n. 130, nonché delle Leggi regionali n. 16/2000, n. 58/2001, n. 29/2004, n. 18/2007, 31/2009 e D.P.R. 254/2003.

Art. 2 - Funzioni degli Organi Comunali

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Il Sindaco può delegare tali competenze.
2. La Giunta, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento, dispone con propri atti in ordine alle competenze dei servizi amministrativi e tecnici, cui compete la materiale gestione.
3. Spetta ai responsabili dei servizi amministrativi e tecnici l'adozione di tutti gli atti loro attribuiti dal presente Regolamento, come il rilascio di concessioni, autorizzazioni, stipula di contratti e la gestione dei servizi. Gli atti di gestione che il D.P.R.285/90 attribuisce al Sindaco, s'intendono competere di diritto ai responsabili del Servizio.

Art. 3 - Compiti amministrativi di Polizia Mortuaria

1. Compete al responsabile del servizio amministrativo regolare le attività ordinarie del cimitero.
2. Sono compiti amministrativi la tenuta dei registri, il rilascio di concessioni per tutte le sepolture, l'aggiornamento dell'anagrafe delle concessioni cimiteriali, il rilascio di tutte le autorizzazioni al trasporto ed al ricevimento delle salme che il D.P.R. 285/90 attribuisce al Sindaco.
3. Il Servizio di cui sopra assicura inoltre l'assolvimento dei seguenti compiti:
 - a) avverte, se possibile, con comunicazione personale i familiari dei defunti le cui salme devono essere esumate ed estumulate;
 - b) redige ogni anno o comunque ogni qual volta ne sia riscontrata la necessità, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo per ogni cimitero e ne cura l'affissione nel medesimo cimitero, nel periodo dal 15 ottobre al 15 novembre.
 - c) cura l'informazione al servizio tecnico comunale o ad altri soggetti, pubblici o privati, titolari di apposita convenzione con il comune, in merito alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, funerali, eventuali celebrazioni programmate nei cimiteri comunali.
 - d) dirige tutte le operazioni connesse alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie.

Art. 4 - Compiti tecnici di Polizia Mortuaria

1. Spetta al responsabile del servizio tecnico l'ordinaria manutenzione e l'arredo dei cimiteri, la loro custodia e pulizia, la direzione di tutte le operazioni connesse alle inumazioni, tumulazioni, ordinarie, la gestione dei mezzi e delle attrezzature.

Art. 5 - Coordinamento dei servizi

1. Il coordinamento tra il personale dei due servizi è assicurato dal Segretario Comunale in qualità di Direttore Generale.

Art. 6 - Responsabilità

- 1 Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose; non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art.7 - Esercizio dei diritti

1. Tutte le volte che il Regolamento prevede che privati compiano atti relativamente ad un defunto, la titolarità di questi atti è attribuita ai familiari del defunto.
2. Fra gli atti di cui al comma 1 sono compresi gli atti di disposizione del cadavere, sempre che essi non siano regolati da norme speciali.
3. Quando un familiare del defunto agisce ai sensi del comma 1 si presume, salvo dichiarazioni contrarie, che abbia l'assenso degli altri familiari. Persone estranee alla famiglia possono agire per conto della stessa, ma in tal caso devono dichiarare nella relativa istanza di avere avuto l'assenso dei familiari del defunto. Se l'assenso presunto o dichiarato non sussisteva, l'interessato può compiere egli stesso un nuovo atto entro 30 giorni, che annulla e sostituisce di diritto quello precedente.
4. Se sorge contrasto fra i familiari sul merito di un atto, il diritto di compierlo e di effettuare le scelte relative è attribuito col seguente ordine di priorità:
 - a) coniuge non legalmente separato
 - b) figli maggiorenni
 - c) genitori
 - d) fratelli
 - e) altri parenti in linea retta e collaterale
 - f) affini

Fra i figli maggiorenni, prevale quello convivente ed in subordine quello più anziano d'età. Negli altri casi, a parità di grado, prevale la persona più anziana.

5. Non è tuttavia consentito il rilascio di concessioni a persone diverse da quelle legate al defunto da parentela od affinità, salvo il caso che queste manchino del tutto. In tal caso il Sindaco decide secondo le circostanze a chi deve essere rilasciata l'eventuale concessione.

Art. 8 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
- a) copia del presente Regolamento;
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza
 - e) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 - Servizi gratuiti e a pagamento.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
- a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) le dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - e) fornitura feretro e trasporto per le salme di persone che rientrano nei casi di cui all'art. 27;
 - f) estumulazione straordinaria ed esumazione straordinaria per esigenze dell'Amministrazione comunale.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, in particolare sono a pagamento: le concessioni di sepolture per inumazione o tumulazione, i servizi di cremazione, inumazione, tumulazione, estumulazione straordinaria a richiesta dei familiari. L'applicazione delle tariffe spetta al Responsabile del Servizio cimiteriale.
4. E' data facoltà alla Giunta Comunale di deliberare eventualmente tariffe diversificate per i non residenti
5. Inoltre per le prestazioni previste dal Tariffario regionale di igiene e sanità pubblica (es. certificato trasporto di salma all'estero, ecc.) si applicano le tariffe in vigore, ivi indicate.

TITOLO II – CIMITERI, SEPOLTURE E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10 - Cimiteri comunali

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e degli artt. 49 e seguenti del D.P.R. 285/1990 il Comune di Montecatini Val di Cecina ha 8 cimiteri con almeno un reparto a sistema di inumazione:
 - Montecatini Val di Cecina
 - Buriano
 - Ponteginori
 - Querceto
 - Sassa
 - Gello
 - Casaglia
 - Miemo
2. La localizzazione dei cimiteri, il loro inserimento nel contesto urbano e l'ambito della zona di rispetto sono stabiliti con lo strumento urbanistico generale del Comune di Montecatini Val di Cecina.
3. La Giunta Comunale è tenuta ad adottare un Piano Regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno vent'anni.
4. Il piano di cui al comma precedente è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.
5. Nell'elaborazione del Piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
6. Tale Piano regolatore detta inoltre norme intese a preservare le caratteristiche e l'omogeneità architettonica del cimitero, regola le dimensioni delle sepolture e le caratteristiche degli arredi, individua aree, edifici, monumenti, arredi che per le loro caratteristiche storiche ed architettoniche siano ritenute meritevoli di tutela.
7. Gli Uffici Comunali devono dotarsi di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. Nella planimetria dovranno essere riportate anche la delimitazione degli spazi e delle sepolture.

8. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alle peculiarità del rito.
9. Il Piano Regolatore cimiteriale determina, per le sepolture a sistema di tumulazione, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.
10. Di norma ogni dieci anni la Giunta è tenuta a revisionare il Piano Regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
11. In ogni caso per la costruzione o ampliamento dei cimiteri, nonché per ogni altra prescrizione tecnica si osservano le norme di cui agli art. 54 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.
12. Sino alla predisposizione del Piano Regolatore cimiteriale la Giunta decide con specifici atti le diverse destinazioni degli spazi all'interno dei cimiteri nell'ambito delle direttive fissate nel presente Regolamento.

Art. 11 Articolazione dei cimiteri

1. All'interno del cimitero sono individuate, dove possibile, le seguenti aree
 - a) campo comune per le inumazioni;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione singola e doppia (Tombe);
 - c) loggiati per le tumulazioni, accoglimento dei resti mortali, accoglimento dei resti della cremazione
 - d) ossario comune e cinerario comune;
 - e) cappelle private
 - f) "stele della memoria" per le ceneri non depositate nel cimitero
 - g) zona per la sepoltura di culti diversi da quello cattolico
 - h) viali, aree di servizio, cappelle, costruzioni accessorie, quali fra gli altri la camera mortuaria nel solo cimitero del capoluogo.
2. Il campo comune si articola in più settori, denominati "quadri", nei quali sono ricavate più file di singole fosse per l'inumazione delle salme.
3. Ogni loggiato per le tumulazioni del cimitero si articola in più file orizzontali di loculi, denominati "colombari".
4. I loggiati per i resti mortali e/o quelli per le cremazioni sono denominati rispettivamente "loculi-ossari" e "loculi-cinerari".

Art. 12 Caratteristiche delle fosse dei campi comuni

1. Le dimensioni e la realizzazione delle fosse dei campi comuni sono regolate dal D.P.R. 285/1990.
2. L'area sopra ogni fossa può essere delimitata a richiesta dei familiari del defunto, mediante l'installazione di una cordatura di lastre, non più alte di cm. 30. Le

dimensioni massime della cordonatura sono di m 0,80 per il lato frontale e di m. 1.70 per quello laterale.

3. All'interno dell'area delimitata sopra la fossa possono essere installate a richiesta dei familiari del defunto, opere in marmo, pietra o legno, di altezza nel punto più alto non superiore a m.1,5. Non è consentita la realizzazione di alcuna opera in muratura.
4. E' obbligo di chi installa le opere di cui ai commi 2 e 3 provvedere alla loro manutenzione ed alla pulizia dell'area delimitata sopra la fossa.
5. Le fosse devono distare fra loro almeno m. 0.50.
6. Le norme stabilite nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle fosse ed ai relativi manufatti mano a mano che verranno occupate da nuove salme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13 Caratteristiche dei loggiati

1. Le caratteristiche dei loggiati e le dimensioni dei colombari, dei loculi ossari e dei loculi cinerari sono stabilite dalle norme del piano regolatore del cimitero, dal progetto di ogni singolo loggiato e dal presente articolo.
2. Dopo che la salma è stata deposta nel colombaro, i familiari hanno diritto ad arredare, a proprie spese, la lapide di chiusura fornita dal Comune, che deve obbligatoriamente recare il nome e cognome del defunto, le date di nascita e di morte. Può contenere un'epigrafe, la fotografia del defunto ed ulteriori arredi.
3. Le caratteristiche figurative dell'epigrafe, della fotografia e degli arredi possono essere disciplinate dal Piano regolatore del cimitero.
4. Il contenuto dell'epigrafe è soggetto ad autorizzazione. Chi richiede la concessione deve dichiarare l'eventuale volontà di apporre un'epigrafe ed il testo della stessa. Sono comunque vietate le scritte contrarie al buoncostume e quelle recanti espressioni che costituiscono reato. La stessa norma anche alle epigrafi di tutte le altre sepolture dei cimiteri.

Art. 14 Reparti speciali

1. A norma dell'art. 100 del D.P.R. 285/1990 il piano regolatore cimiteriale può prevedere reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico. La sepoltura sarà effettuata previo parere della Comunità competente.
2. Alle comunità straniere che fanno domanda di avere un proprio reparto per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere data in concessione un'area adeguata all'interno del cimitero ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 285/1990. La concessione viene fatta in favore di un responsabile che si impegna al rispetto delle norme della legge italiana in materia e si impegna a comunicare il nominativo del suo successore entro 30 giorni dalla decadenza, per qualsiasi motivo, dalle suddette funzioni.
3. Le sepolture saranno effettuate nel rispetto delle regole dei rispettivi culti, compatibilmente con le leggi vigenti.

Art. 15 - Camera Mortuaria

1. Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 285/1990, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il

corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 285/1990 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del medesimo.

- a. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui all'art. 64 e 65 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il Comune al momento non dispone di una camera mortuaria e pertanto per l'espletamento delle funzioni obitoriali previste dal D.P.R. 285/1990 si avvale delle idonee strutture presso gli ospedali di zona in base ad apposite convenzioni stipulate con l'Azienda USL 5 di Pisa.

Art. 16 - Depositi di osservazione

1. L'ammissione nei depositi di osservazione o nella camera mortuaria è autorizzata dal Responsabile del Servizio cimiteriale ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto salma di persona accidentata o, infine, all'Autorità Giudiziaria.
2. Nel deposito di osservazione è permessa la permanenza di familiari o di chi ne assume le veci, previa autorizzazione.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185. Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali - le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dalla A.S.L. competente per territorio, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
5. Il Comune al momento non dispone di tali locali e pertanto per l'espletamento delle funzioni obitoriali previste dal D.P.R. 285/1990 si avvale delle idonee strutture presso gli ospedali di zona in base ad apposite convenzioni stipulate con l'Azienda USL 5 di Pisa.

Art. 17 Apertura al pubblico

1. Le visite ai cimiteri sono consentite negli orari specificati in appositi avvisi affissi ai cancelli.
2. L'orario di apertura e chiusura dei Cimiteri è il seguente:
 Ottobre - Marzo 8.00 – 17.00
 Aprile - Settembre 8.00 – 18.30
3. Nei giorni festivi l'orario non subisce variazioni.
4. Il Sindaco può, con ordinanza che ne specifica i motivi, disporre in ogni tempo la regolarizzazione d'accesso ai cimiteri, assicurando comunque la più ampia visitabilità degli stessi alla generalità dei cittadini.

5. Il Sindaco può, con ordinanza motivata, disporre la chiusura di un cimitero nei limiti e per i tempi strettamente necessari, in presenza di lavori di ristrutturazione e di altre evenienze di carattere straordinario.
6. Le operazioni d'esumazione ed estumulazione devono avvenire in modo che non sia possibile la vista del pubblico. Ove le misure tecniche adottate non siano sufficienti, il Sindaco adotta allo scopo provvedimenti che regolano e limitano l'accesso del pubblico per tutto il tempo necessario.
5. Quando l'accesso ai cimiteri viene comunque limitato ai sensi del presente articolo, ne è data notizia al pubblico mediante un apposito avviso, affisso ben visibile all'ingresso, predisposto dal Servizio Amministrativo di Polizia Mortuaria

Art. 18 - Norme di comportamento per il pubblico

1. All'interno del cimitero, sono proibiti i seguenti comportamenti:
 - a) cantare, parlare ad alta voce, tenere un contegno chiassoso, disturbare coloro che pregano sui sepolcri ed in generale comportarsi in modo da mancare di rispetto al luogo ed alle persone;
 - b) entrare con veicoli di ogni sorta, fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi, per il carro funebre e per i veicoli e mezzi necessari agli interventi di manutenzione, di preparazione e completamento della sepoltura o per l'esecuzione di lavori programmati e autorizzati dal Comune;
 - c) danneggiare in qualsiasi modo le strutture e gli arredi, come aiuole, piante, arbusti o siepi, sporcare, scrivere, scalfire, incidere simboli sepolcrali, deteriorare, modificare in qualsiasi modo le sepolture, lasciare rifiuti fuori dai contenitori, ivi compresi i fiori appassiti, scalare i muri di cinta, scavalcare i cancelli o i contorni rialzati delle sepolture, lasciare suppellettili ed altri oggetti di proprietà privata nei corridoi di scorrimento dei loggiati qualora gli stessi creino intralcio per il passaggio di persone, mezzi ed attrezzature;
 - d) svolgere attività commerciale, pubblicitaria, di propaganda in qualunque forma o modo, come appendere annunci, quadri, offrire servizi ai visitatori, distribuire indirizzi o volantini intesi ad azioni di propaganda commerciale o simile. All'esterno e nelle adiacenze dei cimiteri, è consentita attività commerciale solo se autorizzata da speciale permesso rilasciato dalla competente autorità e se svolta in modo decoroso, senza urlare per esibire la merce o infastidire, con richiami, il pubblico;
 - e) filmare e fotografare cortei funerari senza l'autorizzazione dei familiari; filmare e fotografare operazioni cimiteriali sottratte alla vista del pubblico;
 - f) entrare nel cimitero vestiti indecorosamente, ubriachi o tenere comportamenti non confacenti al rispetto che si deve al luogo.
2. E' compito degli operatori cimiteriali, nell'esercizio delle loro mansioni di custodia, vigilare che il pubblico mantenga un comportamento corretto e disporre l'allontanamento di chi disturba, richiedendo l'intervento della forza pubblica nei casi più gravi.
3. L'elencazione esplicita di alcuni divieti al comma 1 non limita il divieto generale di porre in essere tutti quei comportamenti che rechino offesa ai simboli, alle memorie ed alle persone ricordate nel cimitero, agli altri visitatori ed in generale siano incompatibili con la speciale destinazione del luogo.

Art. 19 - Manifestazioni

1. Nel cimitero si possono tenere liberamente manifestazioni e celebrazioni pubbliche, di qualunque ispirazione religiosa e civile, nel rispetto dei divieti stabiliti per i singoli dall'Art.15 e con le ulteriori limitazioni stabilite nel presente articolo a garanzia del rispetto della particolare destinazione del luogo.
2. Non sono ammesse nei cimiteri comunali manifestazioni di promozione politica, sindacale, commerciale, a carattere di spettacolo od intrattenimento e a carattere sportivo. I discorsi e le attività commemorative di persone o ricorrenze che abbiano un significato civile e politico non s'intendono proibiti ai sensi del presente comma, se non hanno lo scopo della promozione diretta di movimenti politici o sindacali.
3. Sono proibite le manifestazioni contrarie al buon costume.
4. I privati, le associazioni e gli enti che intendano organizzare manifestazioni e celebrazioni in un cimitero devono darne preavviso al Sindaco con almeno 48 ore di anticipo.
5. S'intendono consentite le manifestazioni per le quali non intervenga il divieto esplicito del Sindaco.
6. Il Sindaco può non consentire una manifestazione con proprio provvedimento, nei soli casi esplicitamente contemplati dal presente articolo. In tali casi notifica il provvedimento agli organizzatori e contestualmente li convoca per comporre il loro eventuale dissenso.
7. Il Sindaco può inoltre regolare, sentiti gli organizzatori, lo svolgimento delle manifestazioni in caso di concomitanze o di coincidenza con altre iniziative pubbliche o con particolari operazioni che interessino il cimitero.

Art. 20 - Materiali ornamentali

1. E' permesso alle famiglie dei defunti deporre sulle fosse di inumazione fiori, o ghirlande e coltivare fiori e piccoli arbusti, purché essi non raggiungano un'altezza di m. 1. Tali fiori ed arbusti non dovranno sporgere oltre il perimetro della sepoltura, né superare l'altezza prescritta e dovranno essere curati dai familiari.

Art. 21 - Manutenzione

1. La manutenzione dei viali d'accesso ai cimiteri, quelli di circolazione interna e gli intervalli che separano le sepolture tanto in campo comune che private sarà tenuta dal personale del Comune o da ditta autorizzata con le modalità previste dalla Legge.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, spetta a quest'ultimo, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. In ogni caso resta ad esclusivo carico dei rispettivi concessionari od eredi le parti decorative costruite od installate dai concessionari, gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari, l'ordinaria pulizia, gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
3. Il Comune si sostituirà, con diritto di piena rivalsa o rimborso quando, i concessionari o gli eredi chiamati a provvedere alla manutenzione, restauro o pulizia, si rifiutassero o comunque non provvedessero entro il termine loro assegnato.
4. Parimenti spetta ai familiari dei defunti sepolti nei campi comune, la pulizia dei tumuli.
5. Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte degli aventi titolo, il Comune provvederà alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia.

Art. 22 - Materiale proveniente dagli scavi

1. Allorché vengano eseguite esumazioni ed estumulazioni ordinarie ai sensi del D.P.R. 285/1990, le lapidi, monumenti, urne e ricordi inerenti, restano di spettanza ineccepibile del Comune quando sia riuscito infruttuoso l'invito ai parenti di ritirare detti oggetti nel termine che sarà loro assegnato.
2. L'avviso di cui sopra potrà essere considerato valido anche ove venga affisso all'interno del cimitero sulle lapidi, monumenti, urne e ricordi inerenti.
3. Detto materiale sarà in seguito smaltito secondo la normativa vigente. Nel caso di opere di pregio artistico o storico che meritano la conservazione l'Amministrazione comunale dovrà sentire il parere delle competenti autorità.

Art. 23 - Obblighi e doveri del personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri, sia dipendente dell'Amministrazione che dipendente dei soggetti privati a cui è stato affidato lo svolgimento di compiti e servizi inerenti la gestione cimiteriale, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Il personale suddetto è altresì tenuto:
 - a) ad osservare quanto stabilito dall'art. 15 del presente Regolamento;
 - b) usare un abbigliamento decoroso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale è vietato:
 - a) eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro che fuori;
 - b) ricevere o sollecitare mance e compensi sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, in ogni modo inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e dei divieti anzidetti costituisce violazione disciplinare per i dipendenti del Comune.

Art. 24 Diritto di sepoltura nei cimiteri del comune di Montecatini Val di Cecina

1. Nei cimiteri comunali di Montecatini Val di Cecina, sono ricevute e seppellite, senza distinzione d'origine, di cittadinanza, di religione, salvo che sia richiesta altra destinazione, i cadaveri, le ceneri ed i resti mortali:
 - a) delle persone morte occasionalmente nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b) delle persone morte fuori del territorio comunale ma che vi avevano in vita la residenza;
 - c) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte al di fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura in una tomba (colombario, tomba singola o doppia, loculo-ossario, loculo-cinerario) all'interno del cimitero;
 - d) dei nati morti e dei prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. 21.10.1975 n. 803;
2. Possono altresì essere accolti:
- a) i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di coloro che abbiano fissato la residenza in altro Comune per motivi di studio o di lavoro o di altro tipo e abbiano mantenuto legami facilmente comprovabili con Montecatini Val di Cecina per esservi ancora residenti al momento del decesso i parenti più stretti.
 - b) i cadaveri di coloro che abbiano dedicato la vita al perseguimento di fini umanitari o scientifici e abbiano mantenuto legami con Montecatini Val di Cecina

Art. 25 Sepulture fuori dai cimiteri

- 1. E' fatto divieto di seppellire cadaveri in luogo diverso dai cimiteri.
- 2. Fanno eccezione le sepolture in altri luoghi, non aperti al pubblico, al di fuori dei cimiteri, per le quali occorre comunque il nulla-osta del Sindaco. Per la costruzione ed uso delle suddette sepolture si osservano le disposizioni di cui agli artt. 101 e 104 del D.P.R. 285/1990.

Art. 26 - Funerali

- 1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in feretro avente le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.
- 2. Lo svolgimento dei funerali deve essere portato a conoscenza del Servizio Amministrativo di Polizia Mortuaria soli fini di assicurare la presenza degli operatori cimiteriali e di regolare eventuali concomitanze.
- 3. La comunicazione può anche essere semplicemente verbale e deve pervenire almeno ventiquattro ore prima del giorno previsto per il funerale.
- 4. Il funerale si svolge ordinariamente, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, con il prelievo del feretro dal luogo di decesso o rinvenimento, dal deposito di osservazione o dall'obitorio al cimitero, o ad altra destinazione richiesta, con la sosta alla Chiesa o ad altro luogo dove si svolgono le esequie necessarie per la celebrazione del rito religioso o civile, seguendo il percorso più breve.
- 5. I cortei non dovranno fare ulteriori soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo.
- 6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre.
- 7. Per lo svolgimento ordinario del funerale non è prevista nessuna autorizzazione, salvo i poteri del Sindaco di cui al comma successivo.
- 8. Il Sindaco ha facoltà, in casi eccezionali dovuti ad esigenze di servizio o ad esigenze di ordine pubblico, di imporre particolari prescrizioni allo svolgimento del funerale,

modificarne l'orario o il percorso. Nei casi più gravi di minaccia all'ordine pubblico può avvalersi dei poteri attribuitigli dalle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 27 – Spese per i funerali

1. La confezione dei feretri ed il servizio di trasporto funebre sono effettuati nel Comune di Montecatini Val di Cecina da ditte private e sono completamente a carico dei familiari del defunto.
2. Le spese per i funerali sono invece pagate dal Comune di Montecatini Val di Cecina nei seguenti casi:
 - a) quando il defunto appartenesse a famiglia in condizione di disagio economico o non avesse parenti al momento della morte;
 - b) quando il defunto era cittadino onorario del Comune. La sepoltura gratuita a titolo d'onore viene stabilita dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, a favore di cittadini illustri o benemeriti o di persone che con il proprio operato abbiano dato un significativo contributo al prestigio della comunità locale o nazionale.
3. Nei casi di cui al comma 2 lettera a) lo stato di bisogno o indigenza è dichiarato al Comune per il tramite del Responsabile dei Servizi Sociali, previa istruttoria in base ai criteri previsti dal Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici agli indigenti.

Art. 28 – Orario dei trasporti funebri

- 1 L'orario dei trasporti funebri ed il ricevimento delle salme all'interno dei cimiteri viene stabilito con ordinanza del Sindaco, in base a criteri di efficienza e funzionalità dei conseguenti servizi comunali.

Art. 29 – Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto dall'estero o all'estero, fuori dai casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni stabilite per il tipo di sepoltura cui sono destinati ed inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo che la salma sia stata imbalsamata. Negli altri mesi, il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 24 ore dal decesso.
2. Nel caso che il trasporto avvenga da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è necessaria l'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, secondo quanto previsto dalla L.R.T. 04/04/2007, n. 18.
3. Il feretro viene preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatta in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al dipendente incaricato.

Art. 30 – Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 31 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. In caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Nel caso in cui sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.

Art. 32 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto dei cadaveri dall'estero o per l'estero è regolato e si osservano le disposizioni della normativa vigente in materia.
2. Il trasporto di salme da e per altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione di Berlino del 10/02/1937 approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel secondo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90, nel primo caso quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento.
3. Si fa comunque riferimento cogente, per quanto non in contrasto con la normativa sopra indicata, quindi per l'intero presente articolo, a quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 599 del 10/06/2002 della Regione Toscana.

Art. 33 – Trasporti da e per altri Comuni

1. Su domanda degli interessati, il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio cimiteriale o suo delegato a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile e dalla documentazione relativa alla chiusura del feretro ed alle caratteristiche di questo in relazione al tipo di sepoltura cui è destinato.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del Servizio cimiteriale comunale osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 25, comma 2 del D.P.R. 285/90 e previa acquisizione delle certificazioni rilasciate dalla A.S.L. competente per territorio.
5. Il trasporto di cadavere dal Comune di Montecatini Val di Cecina ad altro Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

Art. 34 – Trasporti di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio cimiteriale.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema autorizzato.

Art. 35 – Rimessa delle autofunebri.

1. Le rimesse per autofunebri devono essere ubicate in località individuate con ordinanza del Sindaco, adeguatamente attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 285/90.

Art. 36 Feretri

1. Le caratteristiche dei feretri sono disciplinate dal D.P.R. 285/1990. Gli operatori cimiteriali, all'atto della sepoltura, accertano la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto nonché l'identificazione del cadavere.
2. L'introduzione dei feretri nei cimiteri comunali può avvenire soltanto con la presenza degli operatori cimiteriali comunali che procedono immediatamente alla sepoltura avendo accertato, sotto la loro responsabilità, l'avvenuto rilascio della prescritta autorizzazione da parte dell'Ufficiale di Stato civile.
4. Le operazioni relative alla sepoltura avvengono osservando il contegno più rispettoso.
5. La sepoltura di una salma può essere differita con provvedimento del Sindaco e solo per gravi motivi.

TITOLO III - INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 37 Inumazione

1. Per inumazione si intende la sepoltura della salma a terra, campo comune.
2. I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e dall'art. 12 del presente Regolamento.
3. E' ammessa l'inumazione di urne cinerarie ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) della L.R.T. 31 maggio 2004, n. 29
4. Sono inumati nei quadrati dei cimiteri del Comune di Montecatini Val di Cecina le salme delle persone decedute di cui le persone individuate all'art.6 ne chiedano la sepoltura in terra e rientrino nelle categorie di cui all'art.14.
5. il servizio di inumazione è soggetto a tariffa ai sensi dell'art 9 del presente Regolamento

Art. 38 Esumazioni Ordinarie

1. I resti mortali dei defunti inumati nei quadri dei cimiteri di Montecatini Val di Cecina, sono esumati quando si rende necessario liberare la fossa per accogliere una nuova salma. In ogni caso l'esumazione non può avvenire prima che siano trascorsi venti anni dal giorno del seppellimento
2. Le esumazioni ordinarie possono avvenire in qualunque mese dell'anno anche se, preferibilmente, dovranno essere evitati i mesi estivi (Luglio – Agosto).
3. Alla scadenza del periodo di inumazione, l'amministrazione provvede ad avvertire i familiari se reperibili, a far apporre cartelli di avvertimento nel riquadro oggetto di esumazione e sulle singole sepolture e a pubblicare all'Albo pretorio Comunale i relativi provvedimenti e avvisi per 3 mesi.
4. Ai familiari sarà dato avviso del giorno in cui sarà eseguita l'esumazione; se lo desiderano sarà loro consentito assistere all'esecuzione dell'operazione.
5. Le ossa recuperate vengono chiuse in apposita cassetta di zinco, sigillate ed etichettate e a richiesta dei familiari potranno essere deposte nell'ossario comunale, in loulì-ossari o loculo o tombe già in loro concessione, trasferite in altro cimitero all'interno del Comune o in altro cimitero in un Comune diverso, o cremate.
6. Nel caso in cui non sia stato possibile individuare e quindi avvisare i relativi parenti, le ossa recuperate saranno depositate per 1 anno dalla data d'esumazione, nel deposito all'interno del Cimitero di Montecatini Val di Cecina per consentire, a chi n'avesse diritto, di decidere in merito alla loro destinazione finale: decorso il termine di cui sopra senza richieste in merito, saranno deposte nell'ossario comunale.
7. Al capo squadra degli operatori cimiteriali incaricati di eseguire le operazioni d'esumazione, spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà inumato in uno specifico campo destinato alle salme indecomposte per ulteriori cinque anni, ridotti a due qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze enzimatiche che facilitino la decomposizione.
8. Qualora in un cimitero non sia presente un campo per gli indecomposti, la salma indecomposta sarà lasciata nella fossa d'originale inumazione o in altra stabilita dal Comune;
9. In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, su richiesta degli aventi diritto, si può procedere alla cremazione.

Art. 39 Esumazioni Straordinarie

1. L'esumazione di una salma è straordinaria qualora sia richiesta prima che siano trascorsi dieci anni dall'originaria inumazione o per ordine dell'Autorità Giudiziaria, con obbligo di presenza d' ispettori sanitari, o con autorizzazione del Comune, a seguito di richiesta dei familiari, per effettuare una traslazione della stessa ad altra sepoltura, sia all'interno dei cimiteri comunali che fuori Comune, o cremazione.
2. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per il solo desiderio dei familiari di rivedere il cadavere. né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione all'interno dello stesso cimitero.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale incaricato dalla ASL
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva l'esumazione straordinaria è eseguita in condizioni che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e comunque a condizione che l'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica

Art. 40 – Tumulazioni

1. Sono definite tumultazioni le sepolture di feretri, cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie, in opere murarie costruite dal Comune, eventualmente anche dal concessionario dei servizi cimiteriali o dai privati in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumultazione o le aree su cui le stesse vengono costruite dai privati sono oggetto di concessione secondo le modalità previste da questo regolamento.
3. La concessione viene rilasciata per anni 50.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumultazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 e le eventuali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. 285/1990 e quelle stabilite dall'art. 12 del presente Regolamento

Art. 41 – Tumulazioni di feretri, cassette per resti mortali e urne cinerarie

1. E' possibile inserire feretri nei loculi, nelle cappelle di famiglia e nelle tombe interrato singole e doppie;
2. E' ammessa la collocazione insieme al feretro contenente la salma del defunto di cassette con resti mortali e di urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura. In tali casi la concessione per la sepoltura è soggetta al pagamento di una tariffa e decade automaticamente allo scadere della concessione già stipulata.

Art. 42 – Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:
 - a) sono estumulazioni "ordinarie" quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, previo provvedimento del Sindaco e comunque dopo una

permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni. Sono regolate dal Comune e per queste verranno seguite tutte le procedure e modalità previste per le esumazioni ordinarie.

- b) sono estumulazioni "straordinarie" quelle eseguite prima della scadenza della concessione e comunque prima dei 20 anni.

2. Le estumulazioni ordinarie seguono le stesse modalità di procedura previste per le esumazioni ordinarie.
3. Le estumulazioni straordinarie si eseguono su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso Comune o in altro oppure per cremarla. Possono inoltre essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano compiendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico, oppure eseguite per particolari esigenze dell'Amministrazione Comunale.
4. Quando all'atto dell'estumulazione le salme non sono ancora completamente mineralizzate esse sono poste nel quadro degli indecomposti se presente per cinque anni, ridotti a due nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze che ne facilitino la decomposizione, oppure lasciate nel sepolcro originario per il tutto il tempo necessario prorogando di diritto la concessione.
5. **Rimane fermo il divieto di porre in essere azioni per la riduzione del cadavere che configurano, ai sensi del D.P.R. 285/1990 e del codice penale, il reato di vilipendio di cadavere.**
6. Le sepolture da cui sono estumulati i resti mortali, anche prima della scadenza della concessione, rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 43 Loculi ossari e loculi cinerari

1. Nei loculi ossari sono accolti i resti mortali dei defunti esumati ed estumulati, per i quali le persone di cui all'art.6 hanno ottenuto apposita concessione.
2. Le urne contenenti le ceneri prodotte dalla cremazione, sono deposte, a richiesta degli interessati, nei loculi cinerari di separati loggiati a ciò espressamente destinati. Le urne sono accolte nei cimiteri del Comune di Montecatini Val di Cecina dietro presentazione di apposita domanda e mediante rilascio di apposita concessione e relativo pagamento ai sensi art. 9 del presente Regolamento.
3. Le ceneri dei defunti per i quali non è stato chiesto un loculo cinerario e quelle per le quali è decorso il periodo di permanenza nel loculo cinerario sono accolte nel cinerario comune.
4. Fino a quando nei cimiteri del Comune di Montecatini Val di Cecina non saranno stati predisposti i loggiati per la cremazione, le urne con le ceneri dei defunti sono accolte, nei loculi ossari ovvero, dove possibile e così richiesto, nei loculi già occupati da un congiunto del defunto, dietro concessione e relativo pagamento ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento

Art. 44 - Ossario Comune

1. Nei cimiteri di Montecatini Val di Cecina sono istituiti ossari comuni per la raccolta e la conservazione perpetua e collettiva di ossa completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione. Le ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte nel cimitero del capoluogo. L'ossario deve essere costruito con cura, cosicché le ossa non siano visibili.

Art. 45 – Oggetti da recuperare

1. I familiari che ritengono che nel corso d'operazioni d'esumazione o estumulazione possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne preventivo avviso all'ufficio Cimiteri del Comune.
2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro è conservato nell'ufficio Cimiteri del Comune. Indipendentemente da qualsiasi avviso o richiesta gli oggetti preziosi ed i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni saranno custoditi nel cimitero del capoluogo per un periodo di 12 mesi a disposizione degli aventi diritto. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

TITOLO IV CREMAZIONE

Art. 46 – Cremazione di cadavere

1. L'esercizio della cremazione è effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. 285/1990 non disponendo il Comune di un impianto di cremazione.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.
3. In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge, o in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. La dichiarazione dei familiari può essere resa anche all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del defunto. In ogni caso la dichiarazione resa viene consegnata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso per l'autorizzazione alla cremazione.
4. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
5. La volontà del coniuge o dei parenti ai sensi del comma 3 deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

6. Dovrà essere resa dichiarazione dal medico curante o dal sanitario che redige il certificato di morte che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse siano state rimosse.
7. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
8. In presenza di volontà testamentaria del defunto, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dare seguito alle disposizioni del defunto.
9. Le ceneri derivanti da cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno etc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature. Le urne da inumare invece devono essere di materiale biodegradabile.

Art. 47 - Cremazione di resti mortali ossei

1. I resti mortali ossei rinvenuti durante le esumazioni ed estumulazioni ordinarie possono essere avviati alla cremazione, a richiesta e a titolo oneroso degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
2. Per le ossa contenute nell'ossario comune è il sindaco a disporre per la cremazione.

Art 48 - Cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

1. Si definiscono esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi i risultati dell'incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione, di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 Luglio 2003 o per estumulazione straordinaria (effettuata prima della scadenza della concessione).
2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
3. Gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b) essere avviati a cremazione;
4. Gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria e/o straordinaria possono:
 - a) permanere nello stesso tumulo;
 - b) essere avviati a cremazione;
5. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
6. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere salvo l'obbligo di presentare la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 49 – Urne cinerarie – modalità di conservazione

1. Ciascuna urna cineraria, debitamente sigillata, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Le urne cinerarie, a richiesta degli aventi titolo e nel rispetto della volontà del defunto così come definite dalle normative vigenti, possono essere:

a) Tumulate:

- la tumulazione all'interno del cimitero, può avvenire previa concessione, in loculi cinerario, o in mancanza di questi in loculi ossari, salvo si disponga per la collocazione della stessa in sepoltura già data in concessione anche in presenza di altro feretro, di urne cinerarie o di resti mortali.
- La durata della tumulazione in loculo cinerario o in loculo ossario è di 50 anni rinnovabile a scadenza.
- La durata della tumulazione in sepoltura già in concessione è per il periodo concessorio residuo.

b) Interrate all'interno del cimitero

- l'inumazione dell'urna è consentita entro area cimiteriale appositamente individuata dall'Amministrazione Comunale ed è destinata ad una lenta incorporazione delle ceneri nel terreno.
- la durata dell'inumazione, ai fini di lenta dispersione, è prevista in anni 10, non rinnovabile.
- Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni massime di m.0,50 sia di lunghezza che di larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di almeno m. 0,50 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
- Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da un cippo recante una targhetta in materiale lapideo con indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale facilmente biodegradabile in modo da assicurare la lenta incorporazione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
- A richiesta degli aventi titolo l'urna può essere interrata insieme a defunti già inumati a condizione che quest'ultimi siano o il coniuge non legalmente separato o parenti, ascendenti o discendenti in linea retta fino al 2° grado.
- Il servizio di inumazione è soggetto al pagamento di apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3 del D.P.R. n. 285/1990

d) Consegnata al soggetto affidatario (affidamento) di cui al successivo articolo del presente Regolamento.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

Art. 50 – Affidamento delle ceneri

1. Il provvedimento di autorizzazione di cui all'art.46, c.2, del presente Regolamento, indica gli eventuali affidatari dell'urna cineraria
2. Soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), numeri 1), 2), 3) e 4), della L. 130/2001
3. Il soggetto affidatario dell'urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), in cui viene indicato il luogo di destinazione dell'urna cineraria; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
4. Il soggetto affidatario può rinunciare all'affidamento dell'urna cineraria: tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione.
5. In caso di rinuncia all'affidamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80, commi 3 e 6, del D.P.R. 285/1990.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al cimitero.
In caso di decesso dell'affidatario le ceneri affidate non potranno essere disperse.

Art. 51 – Dispersione delle ceneri

- 1 L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) della L. 130/2001, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell'espressa volontà del defunto da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile.
Se la dispersione avviene in un comune diverso da quello di decesso per rilasciare l'autorizzazione di cui sopra occorre il nullaosta del comune nel quale verrà effettuata la dispersione.
- 2 Nella richiesta dovranno essere indicati: i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma1 della L.R. n. 31/2004, nonché la dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, l'autorizzazione dell'ente e/o proprietario del luogo dove vengono disperse le ceneri, nonché la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalla Legge 30 marzo 2001, n.130
4. Presso i cimiteri, compatibilmente con lo spazio a disposizione, sono previste aree destinate alla dispersione delle ceneri.

5. Possono essere consentite forme rituali diverse di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri purché non in contrasto con il luogo cimiteriale e/o lesive nei confronti di altre culture o di altre fedi religiose.

Art. 52 Senso Comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il **senso comunitario della morte**, nel caso di affidamento di urna a soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, è realizzata nel cimitero apposita targa individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Analogamente possono essere collocate nei cimiteri, compatibilmente con lo spazio degli stessi e previa comunicazione al Comune, lapidi commemorative di defunti sepolti in altri cimiteri o esumati/estumulati. La loro posa in opera e le relative spese sono a carico dei richiedenti. Le lapidi devono essere improntate alla massima semplicità e non possono avere dimensioni superiori a cm40 x 60cm

TITOLO V - SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 53 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti stabiliti dal piano regolatore comunale, l'uso di Aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le Aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese dei privati, di Cappelle di famiglia per le sepolture. Questo tipo di concessione è subordinata alla disponibilità di spazio all'interno del cimitero prescelto e dietro deliberazione di Giunta per ogni richiesta inoltrata.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. Sepolture individuali in loculi;
 - b. Sepolture private singole o doppie;
 - c. Loculi-ossari;
 - d. Loculi-cinerari
4. Possono essere rilasciate autorizzazioni per la deposizione di urne ossario o cinerarie in sepolture private.
5. Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta;
6. alle sepolture private, contemplate nel seguente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, e lascia integro il diritto di nuda proprietà del Comune;

Art. 54 - Durata delle concessioni

- 1 Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.
- 2 La durata è fissata:

- a) In anni 99 per le aree destinate alle Cappelle di famiglia, salvo rinnovo, fatti salvi per i contratti già stipulati con la dicitura “Perpetua” che rimangono tali;
 - b) In anni 50 per i loculi, per i loculi-ossario, per i loculi-cinerario e per le sepolture a terra singole o doppie.
- 3 A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo alla scadenza della concessione per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione.

Art. 55 – Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale di cui all’art. 50, può concedersi solo in presenza di:
 - a) salma per i loculi, tombe a terra;
 - b) resti ossei o ceneri per loculi-ossario e loculi-cinerario.
2. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma soltanto retrocessa al comune secondo quanto disposto dal presente regolamento.
- 3 Per nessuna ragione potrà essere dato in concessione un loculo a persona tuttora vivente.

Può essere eccezionalmente dato in concessione un loculo-ossario o un loculo-cinerario a persona vivente se il posto da occupare risulti vicino a quello del proprio coniuge, non legalmente separato, o familiare deceduto con una parentela di 2° grado in linea retta o collaterale.

Eccezionalmente può essere altresì consentito l’acquisto di loculi a persona vivente che intenda occupare un posto accanto a quello del figlio premorto.
- 4 La concessione ha durata cinquantennale a decorrere dalla data di stipulazione dell’atto di concessione.
- 5 E’ possibile dare in concessione un loculo a persona vivente nell’ipotesi di ampliamento o nuova costruzione di un’area cimiteriale attraverso la forma del cosiddetto “autofinanziamento”, cioè attraverso il finanziamento dell’opera pubblica per mezzo di vendita a persone viventi dei loculi stessi. Tale possibilità è ammessa anche nell’ipotesi di vendita in area cimiteriale già finanziata e realizzata o in corso di realizzazione, al fine di ottenere le risorse finanziarie per l’ampliamento o la nuova costruzione di aree cimiteriali o di opere cimiteriali in cimitero diverso, purché rientrante tra quelli del territorio comunale.

Art. 56 – Sepolture nei loculi

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli precedenti, il loculo è ceduto con lapide del tipo campione prestabilito dal Comune.
2. Il concessionario del loculo ha l’obbligo di provvedere al completamento della lapide del tipo prescritto entro il perentorio termine di mesi 3 dalla data della sepoltura.
3. E’ consentito, previo pagamento della tariffa stabilita, il collocamento nei loculi già occupati da altra salma, di urne cinerarie o cassetine/sacchetti contenenti i resti di eseguite estumulazioni/esumazioni, sempre che il loculo offra spazio sufficiente per collocarli.
4. E’ vietato per motivi di stabilità della struttura, riunire in un’unica lastra di marmo le lapidi di due loculi affiancati.
5. E’ lasciata facoltà ai congiunti di eseguire lavori ornamentali alle lapidi, purché i medesimi siano improntati alla massima semplicità, non alterino esteticamente le facciate e non sporgano più di 12 cm.

Art. 57 - Loculi provvisori

1 I cadaveri possono essere tumulati in loculi provvisori nei seguenti casi:

- a) Quando il loculo designato, da occuparsi definitivamente, sia ancora in costruzione;
- b) Quando il richiedente abbia già in corso la pratica per costruire una tomba di famiglia.

2. La tumulazione provvisoria ha la durata di anni 2 e comporta il pagamento delle spese inerenti la tumulazione.

3. Per la chiusura dei loculi provvisori non può essere autorizzata la posa in opera della lapide di chiusura fornita dall'Amministrazione comunale.

Art. 58 - Sepolture in tombe a terra

1. Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 52 e 53 in apposite aree sono realizzate tombe singole e a doppia fondenza per contenere rispettivamente una sola salma o due salme. Al momento della stipula del contratto il concessionario indicherà se intende acquistare una tomba singola o una tomba doppia.

2 Per nessuna ragione potrà essere data in concessione una tomba murata a terra, sia singola che doppia, a persona tuttora vivente.

3 Eccezionalmente ed in deroga a quanto stabilito dal comma precedente potrà essere acquistata in vita una sepoltura a terra occupata da un proprio parente in linea retta e collaterale fino al 4° grado, per la quale sia scaduta la concessione e che non rientri a breve termine nei piani di estumulazioni ordinarie.

La persona interessata dovrà rivolgere istanza al Comune che deciderà con deliberazione di Giunta Comunale.

4. I concessionari hanno l'obbligo di provvedere al completamento della sepoltura del tipo prescritto entro il perentorio termine di mesi sei dalla data della concessione.

3. E' consentito, previo pagamento della tariffa stabilita, il collocamento, nelle tombe di cui sopra, già occupate da altra salma, o da entrambe le salme, di urne cinerarie e urne ossario, sempre che la sepoltura offra spazio sufficiente per collocarli

Art. 59 - Uso delle sepolture private (sepolcri, cappelle, ecc.)

1. Il diritto d'uso della sepoltura private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, a richiesta del concessionario a persone che risultino essere state con lui conviventi, ovvero a persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto ecc..) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado, e rispettivi coniugi.

3. I casi di convivenza dovranno essere valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Il Concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze di cimitero.

Art. 60 Esclusioni

1. Non possono essere fatte concessioni per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 61 Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo

1. Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.
2. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Art. 62 Concessioni speciali gratuite

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze, tale onoranza sia deliberata dal Consiglio comunale.

Art. 63 – Subentri a sepolture private per famiglie e collettività

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata (sepolcri, cappelle, ecc.), i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Responsabile del Servizio cimiteriale entro 6 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. I diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di concessione si trasmettono mortis causa, per successione testamentaria o necessaria, agli eredi dell'intestatario.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o 30 anni se tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 64 Rinunce a concessioni di sepolture individuali (loculi, tombe a terra ecc.)

1. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso della concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura non è stata occupata da salma.
2. Qualora la rinuncia avvenga entro 2 anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 50% dell'importo versato al momento della stipula della concessione
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli e condizione alcuna

Art. 65 - Rinunce a concessione di aree per famiglie e collettività

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per la tumulazione e sia comunque libera da salme, resti o ceneri.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa versata al momento della stipula della concessione purché la rinuncia avvenga almeno entro 2 anni dalla data della concessione. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 66 Cessazione della concessione

1. La concessione cessa oltre che per rinuncia, anche per revoca, decadenza e scadenza del termine

Art. 67 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del D.P.R. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente sepoltura, indicata dall'Amministrazione, nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero del Comune.
3. L'amministrazione si farà carico delle spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
4. Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario. Se irreperibile la comunicazione, con il giorno fissato per la traslazione della salma, sarà pubblicata all'albo comunale per 60 giorni. Nel giorno indicato la traslazione della salma avverrà anche in assenza del concessionario.

5. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.
6. Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

Art. 68 Decadenza o della concessione

1. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente articolo quando:
 - a) venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso alla sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata;
 - e) la sepoltura non venga utilizzata entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta;
 - f) la salma venga trasferita in altra sepoltura;
 - g) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.
 - h) per le sepolture private per famiglie collettività, in caso di mancata comunicazione di subentro nei tempi e nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di giorni 30.

Art. 69 Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

1. Pronunciata la decadenza il Responsabile del Servizio cimiteriale disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, in ossario comune e nel cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nelle piena disponibilità del Comune. In nessun caso il concessionario potrà vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Art. 70 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, in caso di esumazione o estumulazione ordinaria, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nel cinerario comune.

TITOLO VI – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 71 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta, in possesso dei requisiti di legge.
2. E' comunque tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori, e svolgere attività comunque censurabili.

Art. 72 – Autorizzazioni e permessi costruzione di sepolture private (sepolcri, cappelle, ecc.)

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private (sepolcri, cappelle, ecc.) debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente, e devono rispettare le norme sui vincoli di natura ambientale e paesaggistica, oltre le disposizioni contenute nel capo XVIII del D.P.R. n. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro sulla base degli indici riportati nei commi seguenti.
3. Le cappelle e le sepolture private in genere non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale devono essere espressamente autorizzate. In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla e restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 73 – Responsabilità

1. I concessionari della sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune e/o terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 74 – Recinzione aree e materiali di scavo

1. Nella costruzione delle tombe di famiglia (sepolcri, cappelle, ecc.), l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico del Comune, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 75 – Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione del veicolo dell'impresa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra autorizzata. La sosta è comunque consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruirvi baracche. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto di cui al precedente articolo, per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. L'impresa deve provvedere a che, nel corso dei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc...
4. L'orario dei lavori per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio cimiteriale.
5. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio cimiteriale.
6. Nel periodo che va dal 26 ottobre al 5 novembre è tassativamente sospeso ogni intervento edilizio all'interno dei cimiteri. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 76 – Vigilanza

1. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. A lavori ultimati deve essere accertata la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture.

TITOLO VII – SANZIONI E CAUTELE

Art. 77 Controllo

1. Il Comune esercita il controllo sull'attività funebre, di trasporto funebre e sul rispetto della normativa vigente in materia nell'ambito del territorio comunale, tramite il corpo di Polizia Municipale e l'Azienda USL.
2. Le autocertificazioni rese dalle imprese funebri sono soggette ai controlli previsti dalla Legge n. 241 del 1990 e dal D.P.R. n. 445 del 2000.

Art. 78 Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale e degli obblighi e i divieti ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00), fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie e dall'articolo 107 del D.P.R. n. 285/1990, in quanto applicabili.
2. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.
3. Per il procedimento di accertamento di violazione e per i provvedimenti conseguenti si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 1981.
4. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio il procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 79 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc..) o l'apposizione di croci, la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc.. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso degli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE FINALI E TRANSITORIE

Art. 80 Disposizioni generali

1. Per quanto non previste nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del regolamento speciale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e con successiva Circolare 24/1993 e s.m.i. nonché quanto previsto dalle Leggi Regionali in materia.
1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. N° 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.
2. Il suddetto Responsabile del Servizio, ai sensi del 1° comma dell'art. 2 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58, nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza, si avvale della competente struttura del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 89 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
4. Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria entra in vigore dal mese successivo alla data di pubblicazione